SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1878

dei paesi coi quali sono in vigore convenzioni che accordino un altro trattamento daziario.

« È pure approvata l'unita tariffa dei dazi di esportazione. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il decimo di guerra, il cinque per cento di diritto di spedizione sui dazi doganali, e il diritto di statistica sono aboliti. »

(È approvato.)

« Art. 3. Il Govorno del Re è autorizzato a pubblicare, per mezzo di decreto reale, il repertorio della nuova tariffa, la tabella delle tare da applicarsi alle merci e le disposizioni che vi si riferiscono. »

Su questo articolo vi sono già due oratori inscritti precedentemente e ora dovrebbe parlare l'onorevole Torrigiani. (Rumori)

È presente l'onorevole Torrigiani?

Il secondo inscritto è l'onorevole Indelli; è presente?

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Allora spetta parlare all'onorevole Nervo. (Rumori)

NERVO. Io vorrei soltanto chiamare l'attenzione della Camera su questa importante materia delle tare, sulla quale il commercio ha diritto di conoscere quale sarà il trattamento che gli verrà fatto dalle disposizioni di questa legge.

L'altro giorno l'onorevole ministro per le finanze mi ha cortesemente assicurato che sino al giorno in cui sarà una legge speciale non avrà stabilito nuove tare, saranno applicate le tare attuali. Ora, scorgo qui una aggiunta dell'onorevole Commissione allo articolo 4, con la quale si dice che il decreto reale relativo alle nuove tare sarà pure presentato al Parlamento insieme ad una nuova tariffa generale durante il 1880.

Ciò vuol dire che il decreto reale per le nuove tare non sarà posto in vigore prima del 1880.

Lo stesso articolo disponendo che la tariffa che ora stiamo discutendo dovrà andare in vigore col 1° giugno prossimo, l'aggiunta proposta mi fa supporre con molto fondamento che l'amministrazione intende stabilire le nuove tare collo stesso decreto reale col quale la tariffa, che stiamo approvando, sarà posta in vigore, cioè al 1° giugno 1878.

Dunque, io non mi era male apposto supponendo giorni sono che tale sia l'intenzione dell'amministrazione. Desidero vivamente di sbagliarmi.

Voi vedete, o signori, che se, a fronte dell'articolo 4 proposto dalla Commissione, il commercio non si trova assicurato da una nuova esplicita dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze a questo riguardo, esso può temere giustamente di trovarsi

improvvisamente esposto a vedere le sue molteplici transazioni, stipulate sulla base delle tare attuali, gravemente compromesse da tare nuove, che creeranno nuovi rapporti tra i prezzi di compra e vendita delle merci che arrivano in Italia o si spediscono fuori. Ed io domando se questa non è una questione che debba preoccupare la Camera sul punto di approvare questa tariffa.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Nervo domanda uno schiarimento. Ebbi già l'enore di dichiarare alla Camera che, fino alla pubblicazione del decreto reale, la materia delle tare rimarrebbe qual è. Dissi poi che il decreto reale verrebbe presentato alla Camera entro il novembre di quest'anno, per essere quindi convertito in legge. Ora, la presente legge può avere applicazione senza che si tocchi alla materia delle tare, la quale resta quale è fino a che sia emanato il decreto reale, che verrà poi presentato alla Camera per esser convertito in legge.

Spero che questa dichiarazione basterà a tranquillare l'onorevole Nervo.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi più nessun oratore iscritto, pongo ai voti l'articolo 3. Lo rileggo:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, per mezzo di decreto reale, il repertorio della nuova tariffa, la tabella delle tare da applicarsi alle merci e le disposizioni che vi si riferiscono. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

- « Art. 4. La presente legge andrà in vigore il 1° giugno 1878. Durante la sessione del 1880 il Governo dovrà presentare un progetto di legge per la revisione delle tariffe doganali.
- « Esso sarà accompagnato dal decreto reale sulle tare. »

La Commissione propone a questo articolo 4 che sia soppresso il secondo inciso:

- « Esso sarà accompagnato dal decreto reale sulle tare. » e invece vi sia sostituito il seguente:
- « Il decreto reale sulle tare sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge entro l'anno 1878. »

Su quest'articolo 4 do la parola all'onorevole Trompeo.

TROMPEO. A proposito di quest'articolo desidero di fare una semplicissima domanda all'onorevole relatore, e più particolarmente, all'onorevole ministro per le finanze. Gradirei, cioè, di sapere se, qualora il trattato colla Francia, che abbiamo recentemente approvato, non sia ratificato avanti il 1º giugno prossimo...

LULLATTI, relatore. Domando la parola.